



Asse prioritario: I “Ammodernamento del sistema agricolo ed agroindustriale”

Misura: B

Titolo: “AIUTI ALL’INSEDIAMENTO DI GIOVANI IN AGRICOLTURA.”

Riferimento normativo: Regolamento (CE) del Consiglio n. 1257/1999, Titolo II , Capo II , articolo 8.

Costo totale della misura: 70 MEURO nel periodo 2000-2006

Costo Pubblico della misura: 70 MEURO nel periodo 2000-2006

Costo a carico del FEOGA: 31,5 MEURO

1 - Obiettivi della misura, collegamenti e coerenza con la strategia

a) Obiettivi specifici

Obiettivo della misura è il consolidamento e la rivitalizzazione delle aziende agricole favorendo l’insediamento di giovani.

b) Obiettivi operativi

Obiettivi operativi sono:

- l’incentivazione del ricambio generazionale nelle aziende già esistenti;
- la creazione di nuove aziende condotte da giovani.

c) Collegamenti con altre misure

La presente misura completa e rafforza l’attuazione della misura a) dell’Asse 1 (Investimenti nelle aziende agricole), in considerazione della maggior propensione degli imprenditori giovani all’innovazione ed all’investimento; si integra inoltre con la Misura d) (Prepensionamento), che contribuisce a raggiungere gli stessi obiettivi, e con la misura c) (Formazione per agricoltori) che a sua volta contribuisce alla riuscita dell’insediamento di giovani in agricoltura.

La misura è pertanto coerente con la strategia generale del Piano nella parte che prevede la permanenza ed il consolidamento dell’agricoltura su tutto il territorio regionale ed il rafforzamento competitivo del sistema delle aziende agricole, particolarmente in riferimento alla conduzione familiare.

2 - Descrizione tecnica della misura



a) *Tipologia degli interventi ammissibili*

Premio unico all'insediamento e / o abbuono interessi a copertura delle spese derivanti dall'insediamento; ai fini della concessione dell'abbuono interessi non possono essere riconosciute spese relative a investimenti materiali aziendali ma esclusivamente spese specificamente legate all'insediamento, quali spese notarili o acquisto quote di coeredi.

b) *Beneficiari*

Giovani in attesa di insediamento in agricoltura di cui all' art.8 del Reg. CE 1257/99.

c) *Condizioni di ammissibilità e requisiti*

Gli interventi di aiuto di cui all'art. 8 del Regolamento vengono concessi a giovani che si insediano in una azienda agricola per la prima volta, che si insediano come capo dell'azienda , che possiedano conoscenze e competenze professionali adeguate; l'insediamento deve avvenire in aziende agricole che dimostrino redditività, che rispettino requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali .

Valgono le seguenti specificazioni :

- 1) *I giovani richiedenti non devono ancora avere compiuto 40 anni al momento in cui l'Ufficio istruttore assume la decisione individuale di concedere il sostegno all'insediamento .*

In deroga alle disposizioni sopra riportate, in applicazione del disposto del Regolamento CE 1763/2001 del 6 settembre 2001 della Commissione, art. 1, comma 1) sottocomma a) terzo paragrafo, limitatamente alle domande presentate tra il 13.03.2000 ed il 30.11.2000 a seguito del bando emanato sulla misura b) dalla Regione Piemonte con deliberazione della Giunta Regionale n. 10-29657 del 10.3.2000, possono essere ammessi a finanziamento insediamenti realizzati successivamente al 1 gennaio 2000 da giovani di età inferiore a 40 anni al momento dell'insediamento.

In tali casi la decisione individuale di concedere l'aiuto all'insediamento deve essere presa al più tardi entro il 31 dicembre 2001.

Tuttavia per le domande presentate per la prima volta nel corso dell'anno 2000, i giovani richiedenti non devono ancora aver compiuto 40 anni al momento della presentazione delle domande.

I giovani richiedenti al momento della presentazione della domanda devono avere compiuto 18 anni; possono essere ammessi a beneficiare dell'aiuto all'insediamento giovani di età inferiore a 18 anni, previa autorizzazione del giudice tutelare, qualora per cause di forza maggiore (decesso del genitore titolare dell'azienda agricola, ...) l'insediamento non sia differibile.

- 2) *I giovani richiedenti precedentemente al momento della presentazione della domanda di aiuto all'insediamento non devono essere stati mai titolari o legali rappresentanti di azienda agricola o avere avuto comunque una posizione analoga in una azienda agricola.*

Non sono pertanto ammissibili a godere dell'aiuto all'insediamento i giovani che precedentemente al momento della presentazione della domanda di aiuto



all'insediamento risultino essere già stati legalmente titolari di una azienda agricola (in quanto intestatari di Partita IVA per l'agricoltura o iscritti alla C.C.I.A.A. come titolari di impresa agricola) o che risultino essere stati soci di azienda agricola gestita in forma societaria con posizione di preminenza nella azienda stessa nei confronti degli altri soci, rilevabile dagli atti statutari della società (quali amministratori, legali rappresentanti, esclusivi incaricati della gestione straordinaria o simili).

Le sopra citate esclusioni valgono anche nel caso di giovani per i quali l'attività imprenditoriale agricola precedentemente svolta non rappresentasse l'attività principale (agricoltori part-time con altra attività svolta in modo prevalente).

L'insediamento in agricoltura può avvenire dopo la presentazione della domanda di aiuto all'insediamento.

In deroga alle disposizioni sopra riportate, in applicazione del disposto del Regolamento CE 1763/2001 del 6 settembre 2001 della Commissione, art. 1, comma 1) sottocomma a) terzo paragrafo, limitatamente alle domande presentate tra il 13.03.2000 ed il 30.11.2000 a seguito del bando emanato sulla misura b) dalla Regione Piemonte con deliberazione della Giunta Regionale n. 10-29657 del 10.3.2000, i giovani richiedenti non devono essere titolari o legali rappresentanti di una azienda agricola o avere avuto comunque una posizione analoga in una azienda agricola prima dell'effettuazione dell'insediamento di riferimento al quale richiedono l'erogazione dell'aiuto.

In tali casi la decisione individuale di concedere l'aiuto all'insediamento deve essere presa al più tardi entro il 31 dicembre 2001.

- 3) *L'insediamento può riguardare uno o, congiuntamente, più giovani nella stessa azienda.*
- 4) *Dopo l'insediamento l'attività agricola aziendale deve rappresentare per il giovane l'attività principale, sia in termini di tempo lavorativo dedicato che di reddito lavorativo ottenuto.*
- 5) *L'insediamento può avvenire :
in aziende già attive in sostituzione di uno o più titolari cedenti ;
in aziende di nuova formazione ;*

comunque :

l'azienda interessata deve avere carattere imprenditoriale e produrre per la commercializzazione; deve essere rispondente alla definizione di azienda agricola nonché ai concetti di redditività e di rispetto dei requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali di seguito indicati

- 5.a) *In considerazione delle difficoltà insite nella fase di avviamento dell'attività, ai fini della concessione dell'aiuto all'insediamento giovani si considera redditiva l'azienda in grado di dare al giovane insediante un reddito netto pari almeno al 70% del reddito-soglia.*

Il reddito-soglia è pari alla retribuzione contrattuale dell'operaio agricolo comune.

La retribuzione contrattuale dell'operaio agricolo comune è soggetta a variazioni nel tempo con l'andamento della contrattazione ; il valore medio per il Piemonte per l'anno 2000 è pari a lire 24.000.000.



Nel caso di aziende ricadenti in zona svantaggiata ed in zona a parco o similmente vincolata, in considerazione della minori alternative occupazionali generalmente presenti in questa aree, nonchè in considerazione della funzione svolta di presidio e tutela del territorio, si considera redditiva l'azienda in grado di dare al giovane insediante un reddito netto pari almeno al 50% del reddito-soglia.

Il reddito netto dell'azienda richiedente sarà rilevato dalla domanda di aiuto. Conseguentemente la modulistica predisposta per l'attuazione della Misura prevederà la compilazione di un bilancio aziendale semplificato, che sarà autocertificato dal richiedente, comprendente tutte le voci necessarie a rilevare il reddito netto dell'azienda ed a verificarne la solidità economica, a garanzia della continuità aziendale e del buon fine degli investimenti sovvenzionati .

Le voci previste dal bilancio aziendale semplificato saranno le seguenti:

- consistenza del patrimonio*
- ammontare dei debiti*
- ricavi dalla vendita di prodotti agricoli e bestiame, esclusi i reimpieghi;*
- ricavi da attività di agriturismo;*
- ricavi da altre attività collaterali svolte abitualmente dall'azienda agricola (sgombero neve, manutenzione giardini, ecc.), fino ad un limite massimo del 50 % del totale*
- spese per acquisto di mezzi di produzione e bestiame;*
- quote di ammortamento accantonate nell'anno;*
- imposte, tasse e oneri sociali versati;*
- affitti, interessi e noleggi pagati*
- compensazioni al reddito e premi ricevuti (previsti da altre misure del presente PSR o da altri Regolamenti CE).*

Sarà sottoposto a controllo, al fine della verifica della veridicità del reddito netto aziendale dichiarato, un campione pari almeno al 5 % delle domande di aiuto all'insediamento presentate.

Nell'individuazione del reddito soglia si è optato per la scelta di un termine di confronto interno al settore agricolo, quale è il salario dell'operaio agricolo comune a tempo indeterminato, ritenendolo più congruo a descrivere una situazione reddituale della azienda agricola, anzichè adottare termini di paragone legati a redditi di altri settori economici, difficilmente confrontabili, anche per limitata interscambiabilità di addetti , per ragioni quali la professionalità o la residenza in località prive di alternative occupazionali.

5.b) I "Requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali " sono quelli previsti dalle seguenti normative:

Oggetto	Norma comunitaria	Recepimento nazionale
Norme minime per la protezione delle galline	Dir. 86/113/CEE e successive modifiche ed	DPR 24 maggio 1988 n. 233



<i>ovaiole in batteria</i>	<i>integrazioni</i>	
<i>Norme minime per la protezione dei vitelli</i>	<i>Dir. 91/629/CEE e successive modifiche ed integrazioni</i>	<i>D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 533 mod. Con D.L.vo 331/98</i>
<i>Norme minime per la protezione dei suini</i>	<i>Dir. 91/630/CEE</i>	<i>D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 534</i>
<i>Norme sulla protezione degli animali negli allevamenti</i>	<i>Dir. 98/58/CE</i>	
<i>Norme sulla protezione degli animali durante il trasporto</i>	<i>Dir. 95/29/CE</i>	<i>D.L.vo 20 ottobre 1998 n. 388</i>
<i>Divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica nelle produzioni animali</i>	<i>Dir. 96/22/CE</i>	
<i>Residui negli alimenti</i>	<i>Dir. 96/23 CE</i>	
<i>Conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatica (natura 2000)</i>	<i>Direttiva 92/43</i>	<i>DPR n. 357 del 8/9/97</i>
<i>Direttiva comunitaria concernente la conservazione degli uccelli selvatici</i>	<i>Dir. 79/409/CEE</i>	<i>Legge n. 157/1992</i>
<i>Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole</i>	<i>Dir. 91/676/CEE</i>	<i>Leggi n. 146/1994 e 152/1999</i>
<i>Qualità dell'aria ed emissioni in atmosfera</i>	<i>Dir 96/71/CEE</i>	<i>D.leg 372/99</i>
<i>Uso dei fanghi di depurazione</i>	<i>Dir 86/278 CEE</i>	<i>D.leg 99/92</i>
<i>Gestione dei rifiuti</i>	<i>Dir 91/156 CEE Dir 91/689 CEE Dir 94/62 CEE</i>	<i>D.leg 22/97 D.leg 389/97 D.leg 173/98 Legge 426/98</i>
<i>Produzione e immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte</i>	<i>Dir.ve 92/46/CEE e 92/47/CEE</i>	<i>DPR 54/97</i>
<i>Pollame e avicoli</i>	<i>Dir 92/116/CE</i>	<i>DPR 495/97</i>
<i>Conigli e selvaggina allevata</i>	<i>Dir 91/495/CE</i>	<i>DPR 559/92</i>
<i>Acquisto ed impiego prodotti fitosanitari</i>	<i>Dir 91/414 e succ. mod.</i>	<i>DPR 1255/68 e succ. mod. DM Sanità 22/01/1998</i>



Il rispetto delle normative sopra indicate sarà autocertificato dal richiedente con la domanda di aiuto all'insediamento.

Sarà sottoposto a controllo, al fine della verifica della veridicità di quanto dichiarato, un campione pari almeno al 5 % delle domande di sostegno agli investimenti presentate.

Tale controllo potrà consistere nella acquisizione di esiti di accertamenti effettuati da altre amministrazioni pubbliche, competenti per legge all'effettuazione di controlli ed accertamenti nelle specifiche materie.

5.c) Per l'accertamento del possesso delle conoscenze e competenze professionali adeguate vale quanto segue :

Il possesso delle conoscenze e competenze professionali adeguate e' presunto nel caso in cui si verifichi almeno una delle seguenti due condizioni:

- almeno 3 anni di attività agricola già svolta, documentati con iscrizione all'INPS per la previdenza agricola (in qualità di coadiuvante di azienda agricola oppure di salariato agricolo, di cui alla Legge 8.8.1972, n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni);*
- possesso del titolo di studio di laurea in scienze agrarie, veterinaria, di diploma di scuola media superiore di carattere agrario ovvero di istituto professionale agrario o di altre scuole ad indirizzo agrario;*

In mancanza delle condizioni sopra indicate la capacità professionale viene accertata dalla Commissione provinciale capacità professionale (composta da funzionari degli Uffici dell'agricoltura delle Province e da rappresentanti delle Organizzazioni Professionali Agricole) appositamente istituita dall'art. 12 della Legge 153/75 per l'accertamento del possesso della capacità professionale da parte degli imprenditori agricoli.

I requisiti di cui al presente punto 5 devono essere soddisfatti al massimo dopo tre anni dall'insediamento, ma l'azienda deve dimostrare già in situazione iniziale di avere la potenzialità necessaria a soddisfare tali requisiti nonché a costituire un'entità produttiva organicamente strutturata in situazione finale ;

6) Gli insediamenti ammessi all'aiuto sono soggetti a vincolo di permanenza in agricoltura, nei termini che saranno specificati nelle Istruzioni per l'applicazione e nei bandi di apertura domande.

7) Forma ed ammontare degli aiuti:

Viene concesso un solo aiuto all'insediamento per azienda. Nel caso di insediamento congiunto di più giovani, l'aiuto complessivo è comunque contenuto entro il limite di importo previsto per l'insediamento di un solo giovane.

8) condizioni particolari applicabili ai giovani che non si insediano in qualità di unico capo dell'azienda.



L'insediamento di un giovane in una azienda agricola, oltre che nella forma dell'assunzione da parte del giovane della qualifica di titolare unico dell'azienda agricola, può realizzarsi nelle seguenti forme:

- 8.a) Più giovani congiuntamente costituiscono una nuova azienda agricola o rilevano per intero una azienda agricola esistente; in tale caso i giovani all'atto dell'insediamento costituiscono una società o società cooperativa, di cui sono gli unici soci, che gestisce l'azienda agricola. Tutti i giovani hanno pari responsabilità nell'azienda agricola. L'azienda agricola deve avere una redditività complessiva tale da garantire ad ogni giovane un reddito minimo pari al 70% del reddito soglia (o al 50 % dello stesso nelle zone svantaggiate o nelle zone a parco e similmente vincolate).*
- 8.b) Un giovane , o congiuntamente più giovani, si insediano in una azienda agricola esistente, condotta in forma di società, diventandone soci e subentrando ad uno o più soci cedenti (uno per ogni giovane) .*

I soci cedenti devono essere di età non inferiore a 55 anni, salvo che se riconosciuti ufficialmente come portatori di una invalidità superiore al 50 %, tale da impedire la proficua conduzione dell'azienda agricola

In caso di insediamento in aziende già attive condotte in forma di società di persone l'insediamento si considera effettuato con il subentro del giovane ad un socio cedente, indipendentemente dalla presenza in azienda di altri soci, purchè la parte di azienda rilevata dal giovane consenta di soddisfare il requisito della redditività (dividendo il reddito dell'azienda tra i soci, al giovane che si insedia deve corrispondere una quota di reddito almeno pari al 70 % del reddito soglia, ridotto al 50% nelle zone svantaggiate o nelle zone a parco e similmente vincolate , agli altri soci del 100 % del reddito soglia).

Comunque in caso di insediamento in cui il giovane (o i giovani insedianti) non diventi titolare unico dell'azienda agricola ma si insedi come socio di società di persone, l'insediamento è ammissibile all'aiuto solo a condizione che dagli atti statutari della società risulti attribuita al giovane (o ai giovani) una posizione di preminenza sugli altri soci (quale amministratore, legale rappresentante, esclusivo incaricato della gestione straordinaria o simili).

L' insediamento in aziende già attive condotte in forma di società di capitali non può essere effettuato in sostituzione pro-quota di un socio cedente ma esclusivamente con il subentro totale del giovane (o dei giovani in forma congiunta) alla preesistente società.

e) Localizzazione

L'intero territorio regionale.

f) Priorità



Verrà riconosciuta priorità a domande presentate da giovani che intendono insediarsi in aziende ricadenti in zone svantaggiate e/o in zone a parco o similmente vincolate, in aziende produttrici di prodotti tipici e di qualità riconosciuti a livello comunitario (produzioni biologiche, denominazioni di origine protette, indicazioni geografiche protette ed attestazioni di specificità ai sensi dei Reg. CE 2081/92, 2082/92 e 2092/92), in aziende a conduzione familiare nonché a giovani che contestualmente alla domanda di aiuto all'insediamento presentano una domanda di sostegno agli investimenti aziendali. A parità di priorità le istruttorie delle domande inizieranno dai giovani più vicini al compimento del quarantesimo anno di età.

3 - Durata della Misura

La misura viene attuata dal 2000 al 2006.

4 - Agevolazioni previste

a) Tipologie di aiuto

Vengono concessi gli aiuti previsti dall'art.8 del Reg. CE 1257/99, e cioè:

- Premio unico
- abbuono interessi (in forma di contributo attualizzato) per i prestiti contratti a copertura delle spese derivanti dall'insediamento.

b) Intensità e/o importo di aiuto pubblico cofinanziabile

Il Premio unico e/o l'abbuono interessi per i prestiti contratti a copertura delle spese derivanti dall'insediamento vengono concessi fino ad un importo massimo pari a 25.000 EURO ciascuno.

c) Tasso di partecipazione comunitario: 45 % della parte pubblica

5 - Descrizione contratti in corso dalla precedente programmazione

Nessuno

6 - Procedure

a) Ufficio responsabile : Direzione "Sviluppo dell'Agricoltura" della Regione Piemonte.

b) Modalità di attuazione : Misura a bando.

7 - Indicatori fisici di realizzazione e di risultato

Indicatori di risultato:

- incremento percentuale delle aziende condotte da giovani sul totale delle aziende agricole (risultato atteso: più 5 punti percentuali rispetto alla situazione attuale);
- età media dei conduttori neo insediati (risultato atteso: 25 / 35);

Indicatori fisici di realizzazione:

- per l'incentivazione del ricambio generazionale nelle aziende già esistenti: numero di aziende beneficiarie (risultato atteso: 3.000 / 5.000);



- per la creazione di nuove aziende condotte da giovani: numero di aziende beneficiarie (risultato atteso: 300 / 600).